

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 13/1921 CONCERNENTE "LA BIACCA". Anno 2015

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con il rapporto precedente (di cui si allega copia), si segnala quanto segue.

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato. Pertanto, i testi normativi e regolamentari per effetto dei quali le disposizioni della Convenzione in esame trovano applicazione sono i seguenti:

- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, meglio conosciuto come "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i (di seguito T.U.). Si vedano in particolare le disposizioni contenute nel Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del Titolo IX (Sostanze pericolose) e negli Allegati XLII e XLIII;
- d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345, Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
- d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- Regolamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.1488/94 della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/Ce.

Per quanto riguarda i carbonati di piombo, i solfati di piombo e la biacca , ai sensi del Regolamento sopra citato, non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come

sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici. Gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni della Convenzione in oggetto, consentire l'uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l'immissione sul mercato per tale uso; quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne deve informare la Commissione. In Italia, ad oggi, non risulta che sia stata prevista una deroga in merito al divieto.

In riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si precisa quanto segue.

ARTICOLO 1

L'attuale normativa di riferimento è costituita dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) presente nell'ALLEGATO XVII, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009, ed in particolare dai punti 16 e 17.

ARTICOLO 2

In merito ai quesiti di cui all'art.2 della presente Convenzione in esame, lo stesso non è applicabile in conseguenza di quanto esposto all'articolo 1.

ARTICOLO 3

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato. Tuttavia si segnala che è in fase di recepimento la Direttiva 27/2014 che modifica il d.lgs. n.345/1999 *"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"*, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 262, che vieta di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I".

Nessuna modifica o integrazione si registra rispetto al divieto di adibire le donne di qualsiasi età ai lavori di pittura che comportino l'uso del carbonato di piombo, né in ordine alla tutela delle lavoratrici madri per le quali restano valide le previsioni contenute nell'art.7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, a cui si rinvia.

ARTICOLO 5

Relativamente all'uso di pigmenti al piombo diversi dalla biacca e dal solfato di piombo, il cui uso è proibito dal 2006, si fa presente quanto segue.

Il Reg. (UE) n. 125/2012 della Commissione, modifica l'ALLEGATO XIV¹ del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento sopracitato aggiunge alla lista delle sostanze soggette ad autorizzazione 8 nuove sostanze classificate come SVHC (Substances of Very High Concern). Le sostanze aggiunte, tutte classificate secondo il Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) come cancerogene e/o tossiche per la riproduzione, includono tre pigmenti al piombo:

- Cromato di piombo CE 231-846-0 – CAS 7758-97-6;
- Giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34) CE 215-693-7 – CAS 1344-37-2;
- Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) CE 235-759-9 – CAS 12656-85-8.

¹ L'Allegato XIV del REACH contiene l'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione prima di essere utilizzate.

Per i pigmenti suddetti era prevista una *sunset date* al 21 maggio 2015, oltre la quale l'utilizzo sarà consentito solamente nei casi in cui non esistano alternative tecnologiche.

Relativamente all'uso di pigmenti al piombo che non siano completamente vietati, si fa riferimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rideterminata dal T.U., a cui si rinvia, ed in particolare all'applicazione dei **Valori limite per l'esposizione professionale** riportati nell'allegato XXXVIII² e all'obbligo del monitoraggio biologico riportato al Titolo IX (Sostanze pericolose): *"Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori"* (art. 229 del T.U.).

Il valore limite biologico per l'esposizione al piombo è riportato nell'allegato XXXIX - **Valori limite biologici obbligatori e Procedure di sorveglianza sanitaria** - alla voce piombo e suoi composti ionici: *"1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 µg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.*

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m³; nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 µg Pb/100 ml di sangue."

² Allegato così modificato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 06 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.

Domanda Diretta

Articolo 7 letto congiuntamente con la Parte V del formulario del Rapporto

In relazione alla domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti, relativa le informazioni riguardanti, il numero e la natura delle violazioni e le sanzioni irrogate, si rappresenta quanto segue.

Dalle ispezioni effettuate sull'attività di verniciatura e impiego di prodotti vernicianti non sono state riscontrate violazioni relative all'uso di biacca:

- nel 2013 sono state effettuate 80 ispezioni nei luoghi di lavoro dove si impiegano prodotti vernicianti e sostanze pericolose attinenti alla verniciatura in edilizia e industriale;
- non sono state riscontrate violazioni relative all'uso della biacca e non è mai stato riscontrato l'impiego del Carbonato basico di piombo.

Ad ogni buon fine si forniscono, di seguito, due tavole statistiche riguardanti l'andamento delle malattie professionali causate da piombo, leghe e composti, registrate in Italia nei periodi 2004-2009 (DPR n° 336 del 13 aprile 1994) e 2010-2013 (D.M. 09 aprile 2008).

Inail - Consulenza Statistico Attuariale						
Settore Banche dati						
Oggetto: OIL - Convenzione n. 13/1921 concernente "La Biacca"						

**Malattie professionali da Piombo da "tabelle Industria d.p.r. n° 336 del 13/04/1994" e successivo
"d.m. 09/04/08", denunciate e indennizzate dall'Inail al 31/10/2014**

Anni manifestazione : decennio 2004-2013

(Fonte: archivi statistici e Banca dati statistica aggiornata al 31/10/2014)

Tav.1 - tabella Industria d.p.r. n° 336 del 13/04/1994 voce "01-Malattie causate da Piombo"

Anni manifestazione 2004-2009

"01-Malattie da Piombo" con sottovoci:	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Denunciate	33	25	17	9	25	4
a) Piombo, leghe e composti inorganici	31	22	15	7	24	4
b) composti organici del Piombo	2	3	2	2	1	-
di cui:						
Riconosciute	18	14	8	5	11	1
a) Piombo, leghe e composti inorganici	17	12	7	3	11	1
b) composti organici del Piombo	1	2	1	2	-	-
di cui:						
di cui Indennizzate	17	12	7	3	10	1
a) Piombo, leghe e composti inorganici	16	11	6	2	10	1
b) composti organici del Piombo	1	1	1	1	-	-

Tav. 2 - tabella Industria d.m. 09/04/2008 (*) voce "10-Malattie causate da Piombo, leghe e composti"

Anni manifestazione 2010-2013

10-Malattie causate da Piombo, leghe e composti, con sottovoci:	2010	2011	2012	2013
Denunciate	3	3	3	10
a) neuropatia periferica (g62.2)	-	2	-	-
b) encefalopatia tossica (g92)	-	-	-	-
c) nefropatia (n14.3)	1	-	-	2
d) anemia saturnina (d64)	-	-	1	2
e) colica saturnina (t56.0)	2	-	1	4
f) altre malattie	-	1	1	2
di cui:				
Riconosciute	1	3	-	4
a) neuropatia periferica (g62.2)	-	2	-	-
b) encefalopatia tossica (g92)	-	-	-	-
c) nefropatia (n14.3)	-	-	-	1
d) anemia saturnina (d64)	-	-	-	2
e) colica saturnina (t56.0)	1	-	-	1
f) altre malattie	-	1	-	-
di cui:				
di cui Indennizzate	1	3	-	3
a) neuropatia periferica (g62.2)	-	2	-	-
b) encefalopatia tossica (g92)	-	-	-	-
c) nefropatia (n14.3)	-	-	-	1
d) anemia saturnina (d64)	-	-	-	1
e) colica saturnina (t56.0)	1	-	-	1
f) altre malattie	-	1	-	-

(*) modifica e sostituisce il d.p.r. n° 336 del 13/04/1994

Note:

- la "Biacca", carbonato basico di piombo, è un composto iorganico del piombo
- la consistenza dei casi riconosciuti e indennizzati, in particolare per l'ultimo anno, può risentire dei tempi tecnici necessari per la trattazione della pratica
- l'anno considerato è quello di "manifestazione" (e di denuncia) della malattia e non rappresenta, soprattutto per patologie a lunga latenza, il momento della contrazione

Ad ogni buon fine si fornisce una sintesi dell'attività svolta dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro che mette a confronto i dati riferiti agli anni 2007-2012, dalla quale però non è possibile estrapolare dati specifici inerenti la materia della Convenzione in oggetto.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012(*)
N° Totale aziende oggetto di ispezione (comprese ispezioni per rilascio pareri)	120.196	138.510	158.663	162.525	160.967	163.797
N° cantieri edili ispezionati	41.457	51.913	54.343	53.165	54.683	54.985
N° cantieri edili non a norma	21.682	22.999	21.546	19.443	18.530	17.197
Percentuale cantieri edili non a norma su cantieri edili ispezionati	52,3%	44,3%	39,6%	36,6%	33,9%	31,3%
N° aziende agricole ispezionate	3.701	4.178	4.740	5.980	7.616	8.512
N° aziende agricole non a norma	n.d.	663	763	1.055	1.590	2.417
Percentuale aziende agricole non a norma su aziende agricole ispezionate	n.d.	15,9%	16,1%	17,6%	20,9%	28,4%
N° inchieste infortuni concluse	21.573	21.682	19.273	16.337	16.958	16.413
N° inchieste malattie professionali concluse	8.603	10.417	10.214	8.863	9.909	9.897
N° aziende o cantieri controllati con indagini di igiene industriale	3.552	3.658	2.261	3.519	1.872	1.496

(*) P.A.Bolzano: dati parziali relativi alla Sez. Ispettorato Medico del Lavoro della Medicina del Lavoro dell'ASL

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

1. Rapporto sulla Convenzione n. 13/1921 del 2010;
2. d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
3. d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345, Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
4. d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

5. Regolamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;
6. Regolamento (UE) n. 125/2012 della Commissione;
7. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali.